



COORDINAMENTO NAZIONALE  
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI



**VADEMECUM**

# NUOVI VOUCHER

a cura del *Centro Studi CNAI*

## GUIDA AI NUOVI VOUCHER

### PREMESSA

A seguito della pubblicazione all'interno della Gazzetta Ufficiale sono divenuti operativi i nuovi modelli funzionali alla applicazione del lavoro accessorio.

Infatti la Legge n.96 dello scorso 21 giugno 2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, inserisce nell'impianto legislativo italiano le disposizioni in merito alle "prestazioni occasionali". Lo strumento approntato si pone come ideale sostituto della precedente disciplina, ormai abrogata, del lavoro accessorio.

Quanto stabilito dal D.L. trova la sua validità a partire dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ossia dal 23 giugno 2017), benché sia da sottolineare che per presentarsi come esecutivo e sviluppabile nella sua interezza si è dovuto attendere che l'INPS fornisse ai committenti, come ai prestatori di lavoro, le modalità informatiche previste dalla legge per il funzionamento delle nuove prestazioni occasionali.

Nello specifico le disposizioni normative sono contenute nell'articolo 54-bis previste dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 50/2017, e regolamentano le prestazioni occasionali ideate quali sostituzioni del lavoro accessorio, presentandosi inoltre come una fattispecie normata destinata a tutte le prestazioni lavorative la cui tipologia contrattuale è caratterizzata da un carattere anomalo e divergente dalle disposizioni finora vigenti.

L'iter attuativo ha previsto dapprima la nota dell'Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (22 giugno 2017) mediante cui si informava riguardo al fatto che la nuova procedura informatica – onere INPS – sarebbe stata approntata entro il 10 luglio 2017.

In seguito lo stesso Istituto avrebbe emanato una specifica circolare entro il 30 giugno 2017 (Circolare INPS 107/2017 del 5 luglio 2017)

- **SOMMARIO**

<b>PREMESSA</b> .....	<b>1</b>
<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>4</b>
PRIMO VINCOLO:.....	<b>5</b>
SECONDO VINCOLO: .....	<b>5</b>
<b>LIMITI COMPENSI</b> .....	<b>5</b>
<b>LIMITE ORARIO</b> .....	<b>7</b>
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI.....	<b>7</b>
<b>ASPETTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI</b> .....	<b>7</b>
<b>ATTIVAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI</b> .....	<b>8</b>
<b>REGISTRAZIONI</b> .....	<b>9</b>
REGISTRAZIONE UTILIZZATORI .....	<b>9</b>
REGISTRAZIONE PRESTATORI.....	<b>9</b>
<b>LIBRETTO FAMIGLIA</b> .....	<b>9</b>
<b>PRESTO</b> .....	<b>11</b>
COMUNICAZIONE.....	<b>13</b>
COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI .....	<b>14</b>
<b>ASPETTI FISCALI E NORMATIVI</b> .....	<b>15</b>
<b>PAGAMENTO E ACCREDITAMENTO</b> .....	<b>16</b>
<b>REGIME SANZIONATORIO</b> .....	<b>16</b>
USO OLTRE I TERMINI .....	<b>16</b>
VIOLAZIONE OBBLIGHI COMUNICAZIONE.....	<b>17</b>
VIOLAZIONE SETTORE APPLICAZIONE .....	<b>17</b>
<b>LE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA</b> .....	<b>18</b>
REGIME DEI COMPENSI.....	<b>18</b>
COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ALL'INPS .....	<b>20</b>
<b>MODALITÀ PAGAMENTO UTILIZZATORI</b> .....	<b>21</b>
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI</b> .....	<b>22</b>

<b>VOUCHER BABY SITTING</b> .....	<b>23</b>
<b>VOUCHER LAVORO ACCESSORIO</b> .....	<b>23</b>
<b>CAUSALI CONTRIBUTO AGENZIA DELLE ENTRATE</b> .....	<b>23</b>
<b>NUOVE CAUSALI CONTRIBUTO</b> .....	<b>23</b>
<b>MODELLO F24</b> .....	<b>24</b>
<b>GUIDA PRATICA</b> .....	<b>25</b>
<b>ALLEGATI</b> .....	<b>33</b>

## DEFINIZIONI

Secondo quanto stabilito dal Decreto e chiarito all'interno della Circolare INPS, le nuove prestazioni di lavoro occasionali hanno una classificazione interna in base alla diversa modalità di utilizzo, che inquadra conseguentemente i fruitori:

- **LIBRETTO FAMIGLIA**, esclusivo per persone fisiche in quanto privati cittadini non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, per attività di:
  - piccoli lavori domestici (lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione);
  - insegnamento privato supplementare;
  - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- **CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE** (c.d. "PrestO") utilizzabile in determinati ambiti aziendali:
  - imprese fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, esclusi alcuni comparti;
  - le imprese del settore agricolo, esclusivamente per prestatori quali pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni di età (regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università); persone disoccupate (secondo disposizioni articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015); detentori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
  - le amministrazioni pubbliche purché siano salvaguardate le restrizioni per quel che concerne il controllo della spesa pubblica e solo per esigenze temporanee o eccezionali come in progetti speciali destinati a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; nonché per lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; nonché per la gestione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

**PRIMO VINCOLO:**

impossibili le prestazioni occasionali da parte di soggetti con cui l'utilizzatore abbia un rapporto di lavoro in corso o che sia terminato da un periodo inferiore ai sei mesi (subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa).

**SECONDO VINCOLO:**

impossibili le prestazioni occasionali da parte di

- utilizzatori con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- imprese agricole, escluse le categorie protette già riportate;
- imprese dell'edilizia e dei settori affini, di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle miniere, cave o torbiere;
- soggetti attivi nell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

A differenziare i due strumenti sono anche i profili di specificità riguardo la materia della prestazione, l'ammontare minimo dei compensi e (unitamente ai relativi oneri di contribuzione), e le procedure necessarie per gli obblighi informativi da trasmettere all'INPS.

**LIMITI COMPENSI**

Le prestazioni occasionali, per essere definite tali, devono essere attività lavorative che nel corso di un anno civile garantiscono:

- per ogni prestatore, un compenso complessivo inferiore ai 5.000 euro (totalità degli utilizzatori);
- per ogni utilizzatore, un compenso complessivo inferiore ai 5.000 euro (totalità dei prestatori);
- compenso inferiore ai 2.500 euro per il totale delle prestazioni fornite da ciascun prestatore a beneficio di un unico utilizzatore.

Nel confronto con le precedenti disposizioni, abrogate, del lavoro accessorio è da rilevare che

- è tutt'ora valido il parametro temporale attraverso cui computare i compensi erogati dagli utilizzatori e percepiti dai prestatori di lavoro, dal 1° gennaio al 31 dicembre,

- diminuisce l'importo complessivo di compensi percepibili dal prestatore di lavoro, si passa, infatti dai 7.000 euro ai 5.000 euro,

- sono inseriti nuovi parametri in tema di compensi erogabili dagli utilizzatori e di relazione tra un singolo prestatore di lavoro e un singolo utilizzatore.

La Circolare INPS chiarisce che i vincoli di compenso sono stimabili "al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione".

Dal documento di prassi è sottolineato in aggiunta (rispetto al D.L.) che, nella disciplina inserita dal comma 8 dell'articolo 54-bis, i compensi sono calcolati al 75% per quel che concerne il raggiungimento del limite massimo di compensi erogabili dagli utilizzatori alla totalità dei prestatori di lavoro, nel caso in cui i prestatori di lavoro risultino essere soggetti

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani di età inferiore ai venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate secondo quanto stabilito dall'art. 19, D.Lgs n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

## LIMITE ORARIO

Il documento di prassi disciplina anche i vincoli orari relativi all'utilizzo delle prestazioni occasionali in parola ex articolo 54-bis, comma 20 del D.L. n. 50/2017.

Le prestazioni occasionali svolte da un prestatore nei confronti di un utilizzatore hanno due limitazioni interconnesse:

- il limite dei compensi erogabili dall'utilizzatore al singolo prestatore (2.500 euro netti);
- il limite per le prestazioni di massimo a 280 ore nell'arco di un anno civile (escluso il comparto agricolo per cui è disposto un diverso tetto).

## CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Nel caso in cui le attività di lavoro occasionale interessino percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA), ma anche di altre prestazioni di sostegno al reddito (incluse prestazioni previste dai Fondi di solidarietà), l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha l'obbligo di sottrarre gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali svolte dal soggetto interessato dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, se prevista.

## ASPETTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

In entrambe le fattispecie previste di buoni lavoro, il prestatore di lavoro gode dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti con iscrizione alla Gestione Separata, per lo svolgimento di prestazioni occasionali; beneficia inoltre dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Infatti al momento di versamento del dovuto, l'INPS medesimo si impegna a versare l'accredito alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore.

Infine è bene precisare che il travaso all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come anche dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, sarà semestrale secondo le modalità concordate fra l'INPS e l'INAIL.

## ATTIVAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le prestazioni di lavoro occasionale necessitano di un'attivazione che procede attraverso la specifica piattaforma informatica gestita dall'INPS. È onere degli utilizzatori come dei prestatori di lavoro procedere alla registrazione sulla suddetta piattaforma, che determina a sua volta le procedure necessarie per la precipua attivazione delle prestazioni in parola.

Ogni operazione sancita dalla disciplina si svolgerà esclusivamente mediante apposita piattaforma telematica predisposta dall'INPS e fruibile attraverso il sito internet dell'Istituto, alla voce "Prestazioni Occasionali".

Per gli utilizzatori come per i prestatori di lavoro vi è la possibilità di utilizzare la piattaforma telematica per le operazioni di registrazione di utilizzatori e prestatori, per effettuare le comunicazioni relative alle prestazioni lavorative

- entrando nella piattaforma telematica con le proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitali, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);
- sfruttando i servizi di contact center INPS, che faranno le veci dell'utente per lo svolgimento delle attività di registrazione, nonché per gli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa (comunque l'utente deve essere in possesso delle credenziali personali).

Previsto che gli oneri necessari siano svolgibili anche da:

- intermediari abilitati (ex Legge n. 12/1979);
- enti di patronato (ex Legge n. 152/2001) solo per servizi di registrazione del prestatore e per gli oneri in materia di uso del Libretto Famiglia da parte dell'utilizzatore e del prestatore (quindi solo per l'utilizzo da parte di persone fisiche, escluso esercizio di attività professionale o d'impresa).

Se per gli utilizzatori e i prestatori diretti è prevista la disponibilità della piattaforma telematica a partire dal 10 luglio, l'INPS comunica che l'utilizzo, invece, per gli intermediari abilitati e per gli enti di patronato sarà "reso disponibile entro il mese di luglio 2017".

Inoltre la piattaforma informatica INPS garantisce il versamento e l'accreditamento dei compensi ai prestatori e la valorizzazione della loro posizione contributiva relativamente alle prestazioni occasionali effettuate.

## REGISTRAZIONI

### REGISTRAZIONE UTILIZZATORI

Gli utilizzatori in fase di registrazione hanno la possibilità per optare per il “Libretto Famiglia” o per il “Contratto per prestazioni occasionali” (in questo caso previste altre tre scelte opzionabili: “Pubblica Amministrazione”, “Impresa agricola”, “Altro utilizzatore”).

### REGISTRAZIONE PRESTATORI

Il prestatore in aggiunta ai dati anagrafici ha l’obbligo di trasmettere l’IBAN del conto corrente su cui l’Istituto dovrà accreditare i compensi (entro il giorno 15 del mese successivo alle prestazioni). Ovviamente il conto corrente avrà come intestatario o cointestatario lo stesso prestatore.

Senza la presenza dell’IBAN, i compensi saranno pagati ricorrendo al bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. (gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore e saranno pertanto trattenuti sul compenso spettante).

Esclusa la necessità di inoltrare alle sedi territoriali dell’INPS, delle attestazioni destinate al contrasto di frodi ai danni dell’Istituto (ad esempio, mod. SR163, ecc), giacché le somme accreditate sui conti correnti non sono prestazioni previdenziali a carico dell’INPS.

### LIBRETTO FAMIGLIA

Lo strumento denominato “Libretto Famiglia” è destinato all’utilizzo per prestazioni occasionali (solo lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare) a beneficio delle persone fisiche.

Infatti, nel caso in cui l’utilizzatore della prestazione occasionale risulti essere una “persona fisica” (esclusa quindi attività professionale o d’impresa), la piattaforma informatica INPS permette l’acquisto di un libretto nominativo prefinanziato.

Le caratteristiche del Libretto famiglia sono che:

- è finanziato attraverso i versamenti svolti ricorrendo al modello F24 da parte dell’utilizzatore.
- è formato da titoli di pagamento, dal valore nominale di 10 euro comprensivo delle quote assicurative, previdenziali e di gestione del servizio suddiviso tra 8,00 euro di compenso netto a

favore del prestatore, 1,65 euro di contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro di premio assicurativo INAIL, 0,10 euro di finanziamento degli oneri di gestione,

- i titoli di pagamento sono sfruttabili solo per compensare prestazioni di durata inferiore ad un'ora;
- è acquistabile online nonché presso gli uffici postali.

Ne consegue che ciascuna ora di lavoro mediante prestazioni occasionali esercitate a favore dell'utilizzatore persona fisica, ha un valore effettivo 12 euro lordi, dei quali 10 euro rappresentano la quota netta che verrà percepita dal prestatore di lavoro.

Peculiarità del Libretto Famiglia è che entro il terzo giorno del mese successivo all'esplicazione della prestazione, sempre ricorrendo alla piattaforma informatica INPS o attraverso il contact center, l'utilizzatore persona fisica ha l'onere di trasmettere all'Istituto:

- i dati identificativi del prestatore;
- la durata della prestazione;
- il compenso accordato;
- sede della prestazione;
- ogni altra informazione utile alla gestione del rapporto.

La comunicazione si svolge mediante calendario giornaliero gestito dalla piattaforma telematica INPS, indicando giornalmente le prestazioni.

Onere dell'utilizzatore è precisare, in fase di svolgimento della comunicazione, se il prestatore di lavoro fa parte di una delle categorie protette di prestatori (pensionati, i giovani studenti, i disoccupati o i percettori di ammortizzatori sociali).

In caso di inoltro andato a buon fine, il sistema genera una risposta automatica che è trasmessa all'utilizzatore attraverso SMS o e-mail o MyINPS contenente notifica della comunicazione e i dati dello svolgimento della prestazione.

Possibile anche qui il ricorso a intermediari: infatti i privati possono accedere al Libretto Famiglia ricorrendo ad un ente di patronato (ex. Legge n. 152/2001).

## PRESTO

Distinto il caso di prestazioni occasionali a beneficio degli altri utilizzatori.

Qualora il committente della prestazione risulti essere un soggetto altro rispetto alle persone fisiche (ovvero diverso dai privati cittadini), lo strumento approntato dal Legislatore è il contratto di prestazione occasionale.

Quindi il “Contratto di prestazione occasionale” è riservato a:

- gli utilizzatori (configurabili come professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di natura privata) con meno di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, fatti salvi i settori esclusi;
- le imprese del settore agricolo, a patto che i prestatori risultino essere o pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, o giovani con meno di 25 anni di età (iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l’Università) o ancora persone disoccupate (ex. 19 del D.Lgs n. 150/2015) e percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- le amministrazioni pubbliche, purché sino rispettati i limiti in tema di controllo della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli).

Il Messaggio INPS 2887 del 12 luglio poi chiarisce che

“Allo scopo di favorire l’omogenea applicazione della citata disciplina, fermi i criteri applicativi fissati al par. 6.2 della circolare n. 107/2017, si fa presente quanto segue:

- a. i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato (cfr. art. 47, comma 3, del d.lgs. 81/2015);
- b. ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;

c. ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. par. 6.2, circ. n. 107/2017) va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall'art. 54-bis, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.”

Precluso totalmente l'uso di prestazioni occasionali per:

- utilizzatori con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- imprese agricole, verso prestatori diversi dalle categorie protette;
- imprese edili e dei settori affini, di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle miniere, cave o torbiere;
- l'esecuzione di appalti di opere o servizi.

L'INPS, nel documento di prassi elenca i codici CSC determinanti le aziende escluse dalla possibilità di utilizzare le nuove prestazioni occasionali:

Industria		Artigianato	
1.02.XX	1.13.03	4.02.XX	4.13.03
1.11.XX	1.13.04	4.11.XX	4.13.04
1.13.01	1.13.05	4.13.01	4.13.05
1.13.02		4.13.02	

Per poter procedere con l'attivazione del contratto di prestazione occasionale è necessario il pagamento dell'ammontare relativo al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale (il tutto sempre tramite la piattaforma informatica INPS).

## COMUNICAZIONE

Condizione necessaria per adempimento degli oneri relativi all'attivazione della fattispecie di contratto è che gli utilizzatori procedano all'inoltro di un'unica comunicazione all'INPS. Compito di questa comunicazione è l'osservanza dei doveri di informazione preventiva e rendicontazione della prestazioni lavorative.

Pertanto, l'utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa attraverso la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il contact center, trasmette:

- i dati identificativi del prestatore;
- ammontare pattuito del compenso;
- sede della prestazione;
- la data e l'ora stimata di inizio della prestazione lavorativa;
- ambito di impiego del prestatore;
- tutte le informazioni funzionali alla gestione del rapporto.

La comunicazione procede utilizzando un calendario giornaliero gestito dalla piattaforma telematica INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.

Onere dell'utilizzatore è anche specificare se, al momento della comunicazione, il prestatore di lavoro faccia parte di una delle categorie protette di prestatori (pensionati, giovani studenti, disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali).

In caso di mancata prestazione, in capo all'utilizzatore cade l'onere della comunicazione della revoca della dichiarazione inviata in precedenza il tutto sempre ricorrendo alla procedura telematica INPS, a patto che lo faccia entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Automaticamente, trascorso tale vincolo temporale, l'Istituto di previdenza procederà nel versamento dei compensi a beneficio del prestatore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso.

Il prestatore di lavoro inoltre ottiene notifica tramite e-mail, SMS o MyINPS:

- dell'inoltro di una dichiarazione preventiva allo svolgimento della prestazione lavorativa;
- dell'eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione. Previsto che, se risultasse avvenuta la comunicazione di revoca a fronte della regolare prestazione, il prestatore può comunicare all'INPS l'effettivo svolgimento della prestazione, entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione.

Sempre la piattaforma telematica INPS garantisce all'utilizzatore e al prestatore di lavoro, la possibilità di comunicare all'Istituto la conferma dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, praticabile al termine della prestazione giornaliera medesima.

Al momento della comunicazione del regolare svolgimento della prestazione, la piattaforma impedisce all'utilizzatore la trasmissione di revoca (della stessa prestazione lavorativa).

La conferma dell'avvenuto svolgimento è possibile entro il limite di irrevocabilità della prestazione (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione).

## COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI

Per le prestazioni occasionali a beneficio degli utilizzatori diversi dalle persone fisiche, quindi nel caso di un contratto di prestazione occasionale, è prevista una "misura minima oraria" del compenso consistente in 9 euro.

Derogate anche in questo caso le prestazioni svolte in ambito agricolo per cui il compenso minimo è pari all'ammontare della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata descritte dal contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Per i PrestO sono a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla Gestione Separata (33% del compenso erogato);
- il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (3,5% del compenso erogato);
- il finanziamento degli oneri di gestione (1% del compenso).

Ne consegue che ciascuna ora lavorativa ha un valore effettivo di 12,375 euro lordi, 9 euro dei quali incarnano l'importo netto realmente intascato dal prestatore di lavoro.

Infine è previsto, nell'eventualità di prestazioni esplicate nel campo di un contratto di prestazioni occasionali, un compenso minimo di 36 euro (netti) per prestazioni di durata inferiori alle 4 ore continuative giornaliere. Pertanto l'attivazione di una prestazione occasionale per un utilizzatore diverso dalle persone fisiche necessariamente deve svolgersi per almeno 4 ore continuative.

## ASPETTI FISCALI E NORMATIVI

In maniera analoga a quanto valevole per lo strumento precedente del lavoro accessorio, i compensi derivanti da prestazioni occasionali:

- sono esenti da ogni imposizione fiscale;
- non influiscono sullo stato di disoccupazione eventuale del prestatore;
- sono calcolabili per la determinazione del reddito finalizzato al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

La disciplina ora vigente sancisce, per il prestatore di lavoro occasionale, la presenza del diritto al riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali (secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 66/2003).

Per quel che concerne la salute e la sicurezza sul posto di lavoro si fa riferimento all'articolo 3, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008 che prevede:

“Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.”

## PAGAMENTO E ACCREDITAMENTO

In maniera omogenea per il Libretto Famiglia come per il Contratto di prestazione occasionale, è previsto che l'INPS provveda al pagamento dei compensi ai prestatori di lavoro interessati, il giorno 15 del mese successivo oggetto delle prestazioni lavorative occasionali.

Il pagamento avviene attraverso accredito su conto corrente bancario o, qualora esso risulti manchevole attraverso bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

Lo stesso Istituto di previdenza sfrutta l'apposita piattaforma per operare l'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali sulle posizioni contributive dei singoli prestatori e a traslare i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL.

## REGIME SANZIONATORIO

Le disposizioni normative prevedono anche un regime sanzionatorio dipendente dai possibili illeciti riscontrabili nell'eventualità della prestazione occasionale.

## USO OLTRE I TERMINI

Qualora si verifichi il superamento del limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (ovvero 2.500 euro per anno civile), oppure del vincolo di durata della prestazione (280 ore in anno civile), si determina che il rapporto occasionale si trasformi in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Deroga al comparto agricolo: il limite di durata della prestazione consiste nel rapporto tra il limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile) e la retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo applicabile.

Esenti da sanzione sono le amministrazioni pubbliche.

Da quanto previsto dalla norma la sanzione si dovrebbe applicare a tutti gli utilizzatori (eventualità complessa per le persone fisiche). Dubbi anche per quel che concerne il limite di durata della prestazione: quello delineato dalla legge si discosta dal limite dei compensi (2.500 euro per anno civile), perché col valore netto di 9 euro della prestazione occasionale pari a 9 euro - il tetto delle 280 ore varrebbero 2.520 euro di compensi.

Problemi anche qualora si optasse per il computo il valore netto previsto per l'utilizzatore persona fisica (10 euro), in questo caso le 280 ore equivarrebbero a 2.800 euro di compensi.

Probabile a tal proposito una documento di prassi da parte del Ministero del Lavoro o di altro ente competente Violazione degli obblighi di comunicazione

### **VIOLAZIONE OBBLIGHI COMUNICAZIONE.**

Prevista una ammenda amministrativa anche nell'eventualità che gli utilizzatori diversi dalle persone fisiche trasgrediscano gli oneri di trasmissione della comunicazione preventiva: l'ammontare della sanzione oscilla tra i euro 500 e i 2.500 per ciascuna trasgressione lavorativa giornaliera.

In questo caso è inattiva la procedura di diffida (ex art. 13 del D.Lgs n. 124/2004).

Probabile anche in questo frangente un ulteriore documento di prassi giacché l'ammenda (comma 17 e non anche al comma 18 dell'articolo 54-bis in esame) per la violazione degli obblighi di comunicazione riguarda solo la trasmissione della comunicazione, risultando però manchevole per quel che concerne il mancato invio della comunicazione di revoca nel caso la prestazione non sia avvenuta.

### **VIOLAZIONE SETTORE APPLICAZIONE**

Prevista altresì ammenda nell'eventualità in cui si ricorra a prestazioni occasionali da parte di un utilizzatore non abilitato.

Ne consegue che, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, non diffidabile, da euro 500 a 2.500 per ciascuna violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione stessa, nel caso in cui le prestazioni occasionali siano disposte

- da utilizzatori con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da imprese agricole, nel caso in cui i prestatori non siano facenti parte delle categorie protette;
- da imprese edili e dei settori affini, di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle miniere, cave o torbiere;
- per appalti di opere o servizi.

## LE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA

Il comparto agricolo può usufruire delle nuove prestazioni occasionali, ricorrendo al “Contratto di prestazione occasionale”, solo a patto che:

- occupino meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- i prestatori di lavoro facciano parte di una delle categorie protette di:
  - pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
  - giovani con meno di 25 anni di età (iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università);
  - persone disoccupate (ex art. 19 del D.Lgs n. 150/2015);
  - percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.
  - non siano iscritti in uno degli elenchi comunali degli OTD

## REGIME DEI COMPENSI

Nel comparto agricolo sono vigenti i medesimi vincoli di compensi previsti per la generalità delle attività lavorative svolte secondo la fattispecie in oggetto, benché queste si differenzino relativamente al compenso minimo orario che l'utilizzatore deve versare al prestatore di lavoro.

Le aziende del comparto agricolo infatti secondo quanto stabilito dall'articolo 54-bis, comma 16, ottengono che:

“[...] il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”

A tal proposito l'Istituto di previdenza delinea le retribuzioni orarie relative agli operai florovivaisti (come da CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014) alla stregua di retribuzioni minime di riferimento, relativamente all'Area di appartenenza del lavoratore:

- area 1 - lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione: 7,57 euro;

- area 2 - lavoratori con compiti esecutivi non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica: 6,94 euro;
- area 3 - lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali: 6,52 euro.

Il documento di prassi sancisce, inoltre, che l'ammontare del compenso giornaliero deve superare l'entità minima stabilita per il compenso di 4 ore lavorative, anche nel caso in cui la durata della prestazione non superi le 4 ore.

Le aliquote contributive e assicurative applicabili alle prestazioni occasionali svolte nel comparto agricolo sono le medesime di quelle applicabili alle prestazioni svolte dal "Contratto di prestazione occasionale".

Nel comparto agricolo il limite massimo di ore si ottiene dal rapporto tra l'importo di 2.500 euro (compenso massimo per singolo utilizzatore al singolo prestatore) e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata delineata dal CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La durata massima delle prestazioni occasionali in questo caso è:

- area 1: 330 ore (2.500 euro / 7,57 euro/ora);
- area 2: 360 ore (2.500 euro / 6,94 euro/ora);
- area 3: 383 ore (2.500 euro / 6,52 euro/ora)

Il Messaggio 2887 del 12 luglio 2017 pubblicato dall'INPS chiarisce che:

"In particolare, la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014). Ai predetti minimi salariali è aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).

Pertanto, in relazione alle aree professionali in cui è articolato, in base al citato CCNL, il sistema

di classificazione degli operai agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo sono riportate nel prospetto seguente.

Area professionale	Misura del compenso minimo	
	Orario	Giornaliero (durata non superiore a 4 ore)
1 <sup>^</sup>	€ 9,65	€ 38,60
2 <sup>^</sup>	€ 8,80	€ 35,20
3 <sup>^</sup>	€ 6,56	€ 26,24

Si ricorda che la misura del compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere.

Si ribadisce, infine, che le parti (utilizzatore e lavoratore) possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime sopra indicate.”

## COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ALL'INPS

Le imprese agricole devono comunque procedere con l'invio di una comunicazione all'Istituto previdenziale, funzionali al rispetto dei doveri di informazione preventiva e rendicontazione delle prestazioni lavorative.

Pertanto, l'utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa attraverso la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il contact center, trasmette:

- i dati identificativi del prestatore;
- ammontare pattuito del compenso;
- sede della prestazione;
- la data e l'ora stimata di inizio della prestazione lavorativa;

- ambito di impiego del prestatore;
- tutte le informazioni funzionali alla gestione del rapporto.

La comunicazione procede utilizzando un calendario giornaliero gestito dalla piattaforma telematica INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni, che prevede l'indicazione dell'arco temporale di svolgimento della prestazione, da un minimo di uno ad un massimo di tre giorni consecutivi, come anche la durata totale della prestazione.

In caso di mancata prestazione, l'utilizzatore deve comunicare la revoca della dichiarazione inviata, a patto che lo faccia entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (sempre tramite la procedura telematica INPS).

Superata tale soglia temporale, l'Istituto di previdenza verserà i compensi spettanti al lavoratore e valorizzerà la posizione assicurativa dello stesso.

## **MODALITÀ PAGAMENTO UTILIZZATORI**

Sia per il Libretto Famiglia che per il Contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori, devono finanziare in maniera preventiva il proprio "portafoglio telematico", mediante il pagamento delle cifre atte a finanziare la successiva erogazione dei compensi ai prestatori, ma anche il rispetto degli oneri contributivi, assistenziali ed i costi di gestione del servizio.

Due sono le modalità di versamento previste:

- con MOD F24Elementi Identificativi (F24ELIDE), attraverso la dichiarazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento, relativamente al "Libretto Famiglia" ovvero al "Contratto di Prestazione Occasionale";
- con strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid, ed accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS ricorrendo alle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale) – modalità attiva entro il mese di luglio 2017.

Il documento di prassi INPS sottolinea che

- i versamenti per il “Libretto Famiglia” saranno di 10,00 euro o multipli di 10,00 euro;
- il versamento per il “Contratto di Prestazione Occasionale” è stabilito dall’utente in base alla retribuzione concordata con il lavoratore (inclusi oneri contributivi, assicurativi e di gestione del servizio).

Il portafoglio telematico risulterà alimentato dai versamenti per le prestazioni di lavoro occasionale, generalmente, entro 7 giorni dall’operazione di versamento; le cifre per gli oneri di gestione saranno invece trattenute al momento dello svolgimento della comunicazione preventiva delle prestazioni (in caso di revoca saranno riaccreditate sul portafoglio telematico dell’utente).

## MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI

Sia per il Libretto Famiglia che per il Contratto di prestazione occasionale i pagamenti dei compensi avverranno entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione (in agricoltura se la prestazione è relativa ad un periodo posto tra due mesi, il pagamento sarà disponibile il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato).

I pagamenti procederanno attraverso:

- accredito sul conto corrente come indicato al momento della registrazione (IBAN);
- senza conto corrente, bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore di lavoro e valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni.

A carico del prestatore le spese di incasso che saranno detratte dall’INPS dal totale del compenso da erogare.

Il prestatore riceve notifica dalle Poste Italiane riportante la disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale dietro presentazione di documento di identità e della medesima comunicazione.

La piattaforma informatica è funzionale al prestatore per recuperare alcuni dati, come il prospetto paga mensile (dati identificativi degli utilizzatori), dell’ammontare dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, e di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.

## VOUCHER BABY SITTING

L'Istituto di previdenza nel documento di prassi prevede che i voucher per il servizio di baby sitting saranno erogati secondo la previgente piattaforma per il lavoro accessorio, fino al 31 dicembre 2017.

A partire poi dal 1 gennaio 2018, il contributo "Bonus baby Sitting" sarà erogato ricorrendo al "Libretto Famiglia", secondo istruzioni di prossima emanazione.

## VOUCHER LAVORO ACCESSORIO

I buoni lavoro (voucher) per prestazioni di lavoro accessorio acquistati entro il 17 marzo compreso, saranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 seguendo la previgente disciplina e le procedure relative al lavoro accessorio.

## CAUSALI CONTRIBUTO AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, ha provveduto a fornire attraverso la Risoluzione n. 81/E del 3 luglio 2017, due nuove causali contributo (a seguito di espressa richiesta INPS), che garantiscono il versamento dei corrispettivi per le nuove prestazioni occasionali introdotte dall'art. 54-bis della Legge n. 96/2017.

## NUOVE CAUSALI CONTRIBUTO

Al fine di permettere il pagamento delle spettanze per le prestazioni di lavoro occasionale ex articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, le causali contributo create e da utilizzare nei modelli di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) e "F24 Enti Pubblici" (F24 EP), sono:

- "LIFA", denominata "Finanziamento del Libretto Famiglia per l'accesso a prestazioni di lavoro occasionale - art. 54-bis D.L. n. 50/2017";
- "CLOC", denominata "Finanziamento del contratto di lavoro occasionale - art. 54- bis D.L. n. 50/2017".



COORDINAMENTO NAZIONALE  
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI



GUIDA PRATICA

# NUOVI VOUCHER

a cura del *Centro Studi CNAI*

## MODELLO F24

L'Agenzia delle Entrate ripresenta anche un vademecum per la stesura del modello F24.

Specificatamente per la compilazione del modello "F24 ELIDE", bisogna riportare:

- il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto pagante; nella sezione "CONTRIBUENTE";
- nel campo "Tipo", la lettera "I" (INPS); nel campo "Elementi identificativi", nessun valore; nel campo "Codice", la causale contributo LIFA o CLOC; nel campo "Anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA"; nella sezione "ERARIO ED ALTRO".

La causale "CLOC" si potrà sfruttare anche per il modello "F24 Enti pubblici", solamente per quel che concerne le somme esposte nella colonna "Importi a debito versati", riportando:

- il codice fiscale e i dati anagrafici dell'ente che effettua il versamento, nella sezione "CONTRIBUENTE";
- nel campo "Sezione", la lettera "I" (INPS); nel campo "Codice tributo/causale", la causale contributo CLOC; nel campo "Codice", nessun valore; nel campo "Estremi identificativi", nessun valore; nel campo "Riferimento A", il mese in cui si effettua il pagamento, nel formato "00MM"; nel campo "Riferimento B", l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA", nella sezione "DETTAGLIO VERSAMENTO".

## GUIDA PRATICA

### LIBRETTO FAMIGLIA

#### UTILIZZATORE:

Persone fisiche non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.

#### ATTIVITA' LAVORATIVE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

- piccoli lavori domestici
- lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione
- assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità
- insegnamento privato supplementare

#### REGISTRAZIONE:

Sulla piattaforma informatica reperibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione "Servizi/Prestazioni di Lavoro Occasionale".

#### SOGGETTI ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE/COMUNICAZIONI ONLINE:

- utilizzatore e prestatore
- contact center INPS
- intermediari abilitati ex L. 12/1979
- enti di patronato ex L. 152/2001

Il prestatore, o chi per lui, deve indicare l'IBAN sul quale versare il compenso dovuto. L'alternativa è il bonifico bancario domiciliato pagabile da Poste Italiane S.p.A.

#### COMUNICAZIONI:

- l'utilizzatore, non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, direttamente o attraverso intermediari, deve comunicare all'INPS:
  - i dati identificativi del prestatore
  - il luogo di svolgimento della prestazione
  - il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione
  - la durata della prestazione
  - l'ambito di svolgimento della prestazione

- altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura

nel caso il prestatore rientri nelle categorie ex art. 54-bis comma 8 della L. 97/2017 (vedi Nota successiva), l'utilizzatore deve darne dichiarazione nell'ambito della predetta comunicazione.

COMPENSO MINIMO: € 10,00 per 1 ora di prestazione lavorativa di cui

- € 8,00: compenso netto a favore del prestatore
- € 1,65: contribuzione IVS alla gestione separata
- € 0,25: premio assicurativo INAIL
- € 0,10: oneri di gestione

COMPENSO MASSIMO: nel corso di un anno civile

- per ciascun prestatore: compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per ciascun utilizzatore: compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore:
  - compensi di importo non superiore a 2.500 euro
  - limite di 280 ore per anno civile

Nota: qualora i prestatori siano:

- titolari di pensione di invalidità
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate ex art. 19, D.Lgs n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito

i compensi a loro erogati da parte degli utilizzatori sono computati al 75% ai fini del raggiungimento del limite massimo di compensi erogabili dagli utilizzatori alla totalità dei prestatori di lavoro.

I COMPENSI SONO:

- esenti da imposizione fiscale
- non incidono sullo stato di disoccupato del prestatore
- sono computabili nel reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

**MODALITA' DI PAGAMENTO:**

- utilizzatore che versa: per “alimentare” il LIBRETTO FAMIGLIA - costituito da titoli di pagamento, ognuno dei quali è del valore nominale di € 10,00 (almeno un voucher per un’ora di lavoro) – l’utilizzatore deve fare i versamenti, per € 10,00 o suoi multipli, a mezzo del modello F24 ELIDE con l’indicazione:
  - nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
  - nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    - nel campo “Tipo”, la lettera “I” (INPS)
    - nel campo “Elementi Identificativi”, nessun valore
    - nel campo “Codice”, la causale contributo LIFA
    - nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”
  
- prestatore che incassa: entro il giorno 15 del mese successivo alle prestazioni l’INPS provvederà a versare i relativi compensi per mezzo:
  - IBAN fornito dal prestatore al momento della registrazione
  - bonifico bancario domiciliato presso Poste Italiane S.p.A. (il costo dell’operazione pari a € 2,60 è a carico del prestatore)

**TRASPARENZA:** contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica via SMS e/o mail dell’avvenuta comunicazione e dei termini di svolgimento della prestazione lavorativa.

**VIOLAZIONI E SANZIONI:**

- ❖ superamento del limite economico/limite orario: quando le prestazioni complessivamente vengono rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato. La sanzione non si applica alle Pubbliche Amministrazioni.

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

### UTILIZZATORE:

- professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e gli altri enti di natura privata, che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (il cui numero viene calcolato facendo una media della forza aziendale nel semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione) eccetto:
  - imprese dell'edilizia e dei settori affini
  - imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo
  - imprese del settore delle miniere, cave o torbiere
  - per l'esecuzione di appalti di opere o servizi
- le imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano:
  - pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità
  - giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università
  - persone disoccupate, così come definite dell'articolo 19 del D. Lgs. N. 150/2015
  - percettori di prestazioni integrative di salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni a sostegno del reddito
- le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica, ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
  - nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali
  - per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi
  - per attività di solidarietà, in collaborazioni con altri enti pubblici o associazioni di volontariato
  - per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli

### REGISTRAZIONE:

Sulla piattaforma informatica reperibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione "Servizi/Prestazioni di Lavoro Occasionale".

L'utilizzatore, o chi per lui, deve specificare fra le opzioni:

- ◆ Pubblica Amministrazione
- ◆ Impresa agricola
- ◆ Altro utilizzatore

Il prestatore, o chi per lui, deve indicare l'IBAN sul quale versare il compenso dovuto. L'alternativa è il bonifico bancario domiciliato pagabile da Poste Italiane S.p.A.

**SOGGETTI ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE/COMUNICAZIONI ONLINE:**

- utilizzatore e prestatore
- contact center INPS
- intermediari abilitati ex L. 12/1979
- enti di patronato ex L. 152/2001

Il prestatore, o chi per lui, deve indicare l'IBAN sul quale versare il compenso dovuto. L'alternativa è il bonifico bancario domiciliato pagabile da Poste Italiane S.p.A.

**COMUNICAZIONI:**

- almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore deve comunicare all'INPS:
  - i dati identificativi del prestatore
  - il luogo di svolgimento della prestazione
  - il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione
  - la durata della prestazione
  - l'ambito di svolgimento della prestazione
  - altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura

nel caso il prestatore rientri nelle categorie ex art. 54-bis comma 8 della L. 97/2017 (vedi Nota successiva), l'utilizzatore deve darne dichiarazione nell'ambito della predetta comunicazione

- revoca: nel caso in cui la prestazione non venga posta in essere, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, con le stesse modalità di avvio, la revoca entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per l'inizio dello svolgimento della prestazione. In mancanza della revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e l'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi come degli oneri di gestione.

**COMPENSO MINIMO:** € 12,38/ora per almeno 4 ore/die di cui

- € 9,00: compenso netto a favore del prestatore
- € 2,97: contribuzione IVS alla gestione separata
- € 0,32: premio assicurativo INAIL
- € 0,09: oneri di gestione

**COMPENSO MASSIMO:** nel corso di un anno civile

- per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;

- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Nota: qualora i prestatori siano:

- titolari di pensione di invalidità
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate ex art. 19, D.Lgs n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito

i compensi a loro erogati da parte degli utilizzatori sono computati al 75% ai fini del raggiungimento del limite massimo di compensi erogabili dagli utilizzatori alla totalità dei prestatori di lavoro.

I COMPENSI SONO:

- esenti da imposizione fiscale
- non incidono sullo stato di disoccupato del prestatore
- sono computabili nel reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

MODALITA' PAGAMENTO:

- utilizzatore che versa: i versamenti vengono fatti a mezzo del modello
  - ❖ F24 ELIDE con l'indicazione:
    - nella sezione "CONTRIBUENTE", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
    - nella sezione "ERARIO ED ALTRO":
      - nel campo "Tipo", la lettera "I" (INPS)
      - nel campo "Elementi Identificativi", nessun valore
      - nel campo "Codice", la causale contributo CLOC
      - nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA"
  - ❖ F24 Enti Pubblici
    - nella sezione "CONTRIBUENTE", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
    - nella sezione "ERARIO ED ALTRO":
      - nel campo "Tipo", la lettera "I" (INPS)
      - nel campo "codice tributo/causale", la causale contributo CLOC
      - nel campo "Codice", nessun valore
      - nel campo "estremi identificativi", nessun valore
      - nel campo "riferimento A", il mese in cui si effettua il pagamento, nel formato "00MM"

- nel campo “riferimento B”, l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”

TRASPARENZA: contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica via SMS e/o mail dell'avvenuta comunicazione e dei termini di svolgimento della prestazione lavorativa. Con le stesse modalità viene comunicata l'eventuale revoca

#### VIOLAZIONI E SANZIONI:

- ❖ superamento del limite economico/limite orario: quando le prestazioni complessivamente vengono rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato. La sanzione non si applica alle Pubbliche Amministrazioni.
- ❖ in caso di mancata comunicazione anticipata (60 minuti prima dell'inizio della prestazione) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera, per cui risulta accertata la violazione.
- ❖ prestazione occasionale prestata per una delle seguenti imprese o attività:
  - imprese con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (da questo parametro sono escluse le Pubbliche Amministrazioni).
  - imprese agricole, salvo che per le attività lavorative occasionali effettuate dai seguenti soggetti, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:
    - titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
    - studenti con meno di 25 anni di età;
    - persone disoccupate;
    - percettori di prestazioni di sostegno del reddito
  - imprese edili e settori affini;
  - imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere;
  - imprese nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

## LA PRESTAZIONE OCCASIONALE IN AGRICOLTURA

Le imprese del settore agricolo possono adottare il “Contratto di prestazione occasionale” se:

- ❖ occupino non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato (precisando che dal computo devono essere esclusi gli apprendisti e che la media non deve essere arrotondata al fine di verificare la sussistenza delle condizioni: es. se la media è uguale a 5,1 l'utilizzatore non potrà fare ricorso alle prestazioni occasionali)
- ❖ i prestatori d'opera impiegati appartengano ad una delle seguenti categorie:
  - titolari di pensione di invalidità
  - giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
  - persone disoccupate ex art. 19, D.Lgs n. 150/2015;
  - percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito

COMPENSO MINIMO: riferimento ai minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL delle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale del 22 ottobre 2014, distinti in base all'Area di appartenenza, precisando che il numero minimo di ore lavorative è 4 ore/die,

- area 1: € 9,65
- area 2: € 8,80
- area 3: € 6,56

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi e assicurativi, al compenso spettante al lavoratore si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

- 33,0%, a titolo di contribuzione IVS alla Gestione Separata;
- 3,5%, a titolo di premio assicurativo INAIL;
- 1,0%, a titolo di oneri di gestione.

Per la restante disciplina si rinvia ai dettami previsti per i Contratti di Prestazione Occasionale.

## **ALLEGATI**

*di seguito sono riportati i tratti di legge interessati,  
la Circolare INPS 107 del 5 luglio  
e la Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate.*

## ALLEGATI

LEGGE 21 giugno 2017, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00112) (GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.

3. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 giugno 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del  
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle  
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

## Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Avvertenza:

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e' stato pubblicato in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2017.

In questo stesso S.O., e' ripubblicato il testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14

marzo 1986, n. 217.

Note all'art. 1:

- Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54 (Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2017, n. 99.

- Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 (Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia S.p.A.), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2017, n. 100.

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Direzione Centrale  
Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 05/07/2017

**Circolare n. 107**

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali

**OGGETTO: Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.**

- SOMMARIO:
1. Quadro normativo
  2. Le prestazioni di lavoro occasionali
  3. Le assicurazioni sociali obbligatorie
  4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori
  5. Libretto Famiglia
    - 5.1 Regime generale
    - 5.2 Comunicazioni dell'utilizzatore del Libretto Famiglia
  6. Contratto di Prestazione Occasionale
    - 6.1 Regime generale

- 6.2 Limiti all'utilizzo
  - 6.3 Comunicazioni dell'utilizzatore del Contratto di Prestazione occasionale
  - 6.4 Il regime per le Pubbliche Amministrazioni
  - 6.5 Il regime per l'agricoltura
  - 7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
  - 8. La gestione dell'erogazione dei compensi ai prestatori
  - 9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni
  - 10. Il bonus baby sitting e gestione dell'utilizzo buoni di lavoro accessorio
1. Quadro normativo.

L'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali.

La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia (di seguito, anche "LF") e il Contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche "Cpo"). Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'Istituto.

## 2. Le prestazioni di lavoro occasionali.

Sulla base delle previsioni del comma 1, dell'art. 54-bis, del citato d.l. n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma - Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. a);
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. b);
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. c).

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera

b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.

Sulla base delle disposizioni recate dal comma 4, dell'art. 54-bis, del decreto legge in oggetto, i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

E', inoltre, previsto, al comma 20, dell'art. 54-bis, un limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis (vedi paragrafo 6.5).

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogamente è vietata l'opera nel caso in cui l'utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, comma 5).

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma 3).

L'erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell'Istituto. In particolare, l'Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasionale (LF e Cpo) rese nell'ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all'atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell'indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A..

La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l'erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'INPS, fruibile attraverso l'accesso al sito internet dell'Istituto - [www.inps.it](http://www.inps.it) - al seguente servizio: Prestazioni Occasionali.

Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori (v. par. 4), nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa (v. par. 5.2 e 6.3) possono essere svolti:

- direttamente dall'utilizzatore/prestatore, attraverso l'accesso alla citata piattaforma telematica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell'utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che

l'utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi).

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:

1. dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
2. dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i seguenti servizi:
  - registrazione del prestatore;
  - tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell'utilizzatore e del prestatore.

Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l'operatività di intermediari e patronati saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.

3. Le assicurazioni sociali obbligatorie.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Gli oneri relativi all'assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti (ivs) e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell'utilizzatore

e sono stabiliti nelle misure di seguito indicate, con riguardo al Libretto Famiglia (par. 5.1) e al Contratto di prestazione occasionale (par. 6.1).

L'Istituto provvede all'accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all'erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.

Il trasferimento all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l'anno sulla base di modalità concordate fra l'INPS e l'INAIL.

#### 4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: [www.inps.it/ Prestazioni Occasionali](http://www.inps.it/PrestazioniOccasionali).

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:

- per le Pubbliche Amministrazioni;
- per le imprese agricole;
- per gli altri utilizzatori.

All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l'IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di IBAN e intestata al prestatore medesimo.

Considerato che le somme accreditate sul conto corrente del prestatore non hanno natura di prestazioni previdenziali a carico dell'Istituto, bensì costituiscono il compenso per la prestazione di lavoro occasionale svolta, allo scopo di agevolare gli adempimenti a carico del prestatore, non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell'Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell'Istituto (es. mod. SR163, ecc.).

Al riguardo, si sottolinea che, in ragione della semplificazione adottata, l'Istituto non ha contezza in ordine alla corrispondenza dei dati bancari/postali a estremi di conto corrente effettivamente intestato/cointestato al prestatore. Pertanto, il prestatore è tenuto a porre particolare attenzione nella registrazione dei dati relativi all'IBAN del proprio conto corrente o della propria carta di credito, anche accedendo, una volta effettuata la registrazione ai report esposti dalla procedura informatica contenenti, oltre agli altri dati identificativi, il numero di IBAN presso cui sarà accreditato il compenso relativo alle prestazioni occasionali svolte, anche rivolgendosi al proprio Istituto di credito o ufficio postale ovvero alla società emittente la carta di credito dotata di IBAN, e, in caso di errore, ad effettuare tempestivamente la variazione delle informazioni utilizzando la procedura di registrazione messa a disposizione dall'Istituto.

In caso di errata compilazione dei dati relativi all'IBAN, l'INPS è esente da ogni forma di responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore.

In caso di mancata indicazione dell'IBAN, l'INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell'Istituto, sul compenso spettante al prestatore.

Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

## 5. Libretto Famiglia.

### 5.1 Regime generale.

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.

Mediante il Libretto Famiglia l'utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

- a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) insegnamento privato supplementare.

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

## 5.2. Comunicazioni dell'utilizzatore del Libretto Famiglia.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l'ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.

Nel caso in cui il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

Allo scopo di favorire la trasparenza dei processi di informazione che afferiscono allo svolgimento della prestazione di lavoro occasione, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell'avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell'utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

## 6. Contratto di prestazione occasionale.

### 6.1. Regime generale.

Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1 dell'articolo 54-bis citato (cfr. par. 2) e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura

privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

- contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).

Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0 %.

Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

## 6.2. Limiti all'utilizzo.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli generali già descritti al paragrafo 2.

In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell'Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).

Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell'elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato.

In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'articolo 9

del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 18 del citato d.lgs n. 81/2015.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Nella prima fase di avvio dell'operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall'utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

E', altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

- a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
- b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- c) in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo 6.5.

### 6.3. Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l'esigenza di disporre delle informazioni afferenti l'attività lavorativa prima del suo

svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell'ambito di un'unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.

Nel caso in cui il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò

avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.

Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivv e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Allo scopo di favorire l'approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica INPS supporta:

- a) l'invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'indicazione dei termini generali della medesima;
- b) l'invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all'accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;

c) la conferma, da parte del prestatore o dell'utilizzatore, dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS. Una volta comunicato l'avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all'utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell'avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.

Si evidenzia che l'Istituto, anche in raccordo con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, potrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell'utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

#### 6.4. Il regime per le pubbliche amministrazioni.

Le Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell'art. 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017 (cfr. par. 9), del citato articolo 54-bis, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

- a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

- c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

#### 6.5. Il regime per l'agricoltura.

Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione.

Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell'Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:

- area 1: € 7,57;
- area 2: € 6,94;
- area 3: € 6,52.

L'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

Sempre allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l'esigenza di disporre delle informazioni afferenti l'attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell'ambito di un'unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l'indicazione, da parte dell'utilizzatore, dell'arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a

valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Nel caso in cui l'arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell'arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017).

Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l'operatività della dichiarazione su un arco temporale superiore a quello giornaliero saranno resi disponibili entro il mese di settembre 2017.

#### 7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori.

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:

1. versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:

- per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "LIFA" ;

- per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "CLOC".

Nel campo "elementi identificativi" non dovrà essere inserito alcun valore. E' esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il modello F24EP;

2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.

A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall'operazione di versamento.

Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all'utilizzo del Libretto Famiglia.

Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall'utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell'utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.

La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura prevista per ogni tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al momento dell'acquisizione della dichiarazione/comunicazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica INPS. Nel Contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata a buon fine, l'importo sarà riaccredito nel portafoglio virtuale dell'utilizzatore.

8. La gestione dell'erogazione dei compensi ai prestatori.

Come anticipato ai paragrafi precedenti, il prestatore riceverà notifica dell'avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, o della sua revoca, mediante comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) o MyINPS.

Il compenso al prestatore verrà pagato dall'Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.

Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:

1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
2. in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni.

Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c), - importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione

pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell'art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Tale disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### 10. Il bonus baby sitting e la gestione dell'utilizzo dei buoni lavoro accessorio.

Come reso noto con messaggio n. 1657 del 14 aprile 2017, l'Istituto continuerà ad emettere i voucher baby sitting di cui all'art. 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, fino al 31/12 del corrente anno mediante le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.

Dal mese di gennaio 2018 il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il "Libretto Famiglia", sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.

Come reso noto dall'Istituto con messaggi n. 1652 del 14 aprile 2017 e n. 1266 del 21 marzo 2017, resta ferma l'utilizzabilità, entro il 31/12/2017, dei buoni di lavoro accessorio di cui al d.lgs n. 81/2015 già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 25 del 2017. Per gli stessi si continueranno ad utilizzare le procedure informatiche del lavoro accessorio.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele



Direzione Centrale Amministrazione,  
Pianificazione e Controllo

RISOLUZIONE N. 81 /E

Roma, 3 luglio 2017

Oggetto: INPS – Istituzione delle causali contributo LIFA e CLOC da utilizzare nei modelli di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e F24 Enti pubblici

Con le note prot. nn. 187228 del 16 giugno 2017 e 190849 del 26 giugno 2017, l'INPS ha chiesto l'istituzione delle causali contributo per il versamento delle somme dovute per prestazioni di lavoro occasionale, di cui all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, da utilizzare nei modelli di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e “F24 Enti pubblici” (F24 EP).

A tal fine, si istituiscono le seguenti causali contributo:

- “LIFA” denominata “Finanziamento del Libretto Famiglia per l'accesso a prestazioni di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”;
- “CLOC” denominata “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”.

In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, sono indicati:

- nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
  - o nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
  - o nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  - o nel campo “codice”, la causale contributo LIFA o CLOC;
  - o nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

\*\*\*\*\*

La causale “CLOC” potrà essere utilizzata anche nel modello “F24 Enti pubblici”, in corrispondenza esclusivamente delle somme esposte nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’ente che effettua il versamento;
- nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO”:
  - o nel campo “sezione”, la lettera “I” (INPS);
  - o nel campo “codice tributo/causale”, la causale contributo CLOC;
  - o nel campo “codice”, nessun valore;
  - o nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
  - o nel campo “riferimento A”, il mese in cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;
  - o nel campo “riferimento B”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente



COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI



VADEMECUM

## NUOVI VOUCHER

a cura del **Centro Studi CNAI**



[www.cnai.it](http://www.cnai.it)

**CNAI**

Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori

**Sede Nazionale**

V.le Abruzzo, 225 66100 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871 54 00 93

[cnai@cnai.it](mailto:cnai@cnai.it)

puoi seguire CNAI su

